

Parere del Revisore DFB _

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 T.U.E.L

Il giorno 20 del mese di Maggio 2021, il Revisore Unico dott. Luigi de Paola procede a concludere la formulazione del parere come richiesto in data 17/5/2021 dalla RAF dott.ssa Emiliana ML Fregoni che ha inviato in uno la seguente documentazione integrata da supplemento di istruttoria il 20/05/2021:

1	Proposta delibera CC riconoscimento debiti fuori bilancio		
2	Istruttoria Raf su Debiti FB (DFB)		17/05/2021
3	Parere RAF Regolarità Tecnica RAF		17/05/2021
4	Relazione RAF riconoscimento DFB		17/05/2021
5	TAR SEZ 4a decreto pagamento		17/05/2021
6	TAR Sez 4a sentenza		17/05/2021
7	Parere RAF Regolarità contabile RAF		17/05/2021
8	Minuta parere revisore		17/05/2021
9	supplemento istruttoria RAF		20/05/2021
10	Allegato supplemento istruttoria RAF		20/05/2021

VISTI

- la proposta di delibera avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza TAR Lombardia n. 820 del 29.03.2021"
- il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021/2023 e la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021/2023 approvati con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 29.12.2020;
- la prima variazione al Bilancio di previsione 2021/2023 approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 27.04.2021;
- D. Lgs. N.267/2000;
- il D. Lgs. N.118/2011 come modificato dal D. Lgs. n.126/2014;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Visti altresì:

- la richiesta pervenuta dalla RAF Dott.ssa Fregoni Emiliana M.L., Responsabile del Settore Finanziario – Entrate Locali del Comune di Vermezzo con Zelo, dove si chiede di esprimere il parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 6), del D.Lgs 267/2000, sul riconoscimento di debiti fuori bilancio a seguito di Sentenza definitiva del Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione Quarta, n. 00820 del 29/03/2021, relativa al ricorso presentato da Immobiliare Caty Srl contro il Comune di Vermezzo (oggi Comune di Vermezzo con Zelo in seguito a fusione – L.R. n. 1 del 4.02.2019) procedimento n. 67/2010;
- l'art. 194 del T.U.E.L., D.lgs 267/2000;

Considerato che:

- l'art. 194 del D.Lgs 267/2000 dispone che con deliberazione di Consiglio gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio;
- in base agli elementi forniti dall'Ente è stata accertata l'esistenza di un debito fuori bilancio relativo a spese riconducibili, ai sensi del citato art. 194, comma 1, lettera a), derivante dalla sentenza definitiva n. 00820/2021 del TAR Lombardia, Sez. Quarta;
- La citata sentenza n. 00820/2021 del 29/03/2021 del TAR Lombardia, Sezione Quarta, ha previsto tra le parti

la compensazione delle spese di lite, con condanna del Comune di Vermezzo con Zelo al pagamento delle spese di verifica, liquidate con separato provvedimento (decreto collegiale di pagamento – TAR Lombardia – Sezione Quarta – n. 01101 del 3/05/2021) nell'importo di € 2.664,86, da corrispondere al professionista incaricato dal TAR per la consulenza tecnica d'ufficio.

Tale spesa, cui il Comune deve provvedere, costituisce debito fuori bilancio, in quanto trattasi di spesa non assistita da preventivo impegno di spesa, e rientra nella tipologia prevista dall'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto il debito per il Comune è sorto a seguito di sentenza emessa dal TAR Lombardia. La somma di € 2.664,86 per onorari, diritti e spese del CTU deve essere versata dal Comune direttamente al verificatore.

Pertanto:

- La sentenza rientra tra le ipotesi di "debito fuori bilancio" previste dal citato art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs 267/2000 con la conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- Va rilevato che la somma appostata in apposito fondo per spese di giustizia o spese legali non ha titolo per essere riconosciuta quale debito in bilancio perché solamente a seguito di sentenza esecutiva che tale obbligazione sorge in capo all'Ente, come nella fattispecie di che trattasi. ✓
- Per tale ragione l'ente, per osservanza alla relativa prescrizione legislativa, nel rispetto dell'rt. 187 c. 3, che con la variazione del bilancio di previsione sposta materialmente le risorse accantonate sugli stanziamenti veri e propri del programma interessato, per poterle liquidare.
- Nel caso di sentenza esecutiva, infatti, nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- La natura della deliberazione consiliare non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé, in questo caso, già sussiste con la sentenza definitiva emessa, bensì quella di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i provvedimenti di riequilibrio finanziario, se dovuti;

Tenuto conto dell'istruttoria e della documentazione in atti nonché dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 ;

Con riserva di

1. esaminare i crediti in contenzioso, come richiesto, di cui ad oggi non è stato fornito l'elenco;
2. avere chiarimenti sul fatto che il credito contestato, oggetto della sentenza del Tar, non risulta riportato né nei residui né fra i crediti in contenzioso; ✓

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto Revisore esprime parere favorevole dovuto sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza TAR Lombardia n. 820 del 29.03.2021", invitando l'organo Amministrativo, qualora non sia già stato fatto, a compiere le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e ad effettuare le eventuali azioni di rivalsa.

Infine raccomando all'Ente di trasmettere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002, il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio oggetto del presente parere alla competente Procura della Corte dei Conti entro i termini previsti.

Milano 20 maggio 2021

Il Revisore Unico
Dott. Luigi de Pavia

